

**Disposizioni in ordine al "documento unico di regolarità contributiva" - D.U.R.C..**

(B.U.R. n. 42 del 04.08.2000)

**Visto** l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999, con il quale è stata introdotta la norma che subordina l'erogazione del saldo del contributo alla presentazione da parte dei proprietari aventi diritto del documento unico di regolarità contributiva, di seguito D.U.R.C., "attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile";

**Vista** l'ordinanza commissariale n. 138 del 4 giugno 1999, con la quale a parziale modifica di quanto stabilito con la precedente ordinanza n. 96/99 è stato specificato che in caso di mancata presentazione del D.U.R.C., "il Comune opera una ritenuta di garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contributo concesso da versare all'atto dell'integrazione";

**Vista** infine l'ordinanza n. 218 del 28 settembre 1999, con la quale è stato ripristinato il disposto di cui all'art. 3 della citata ordinanza n. 96/99 e, pertanto, il saldo del contributo viene erogato solo previa presentazione del D.U.R.C.;

**Rilevato** che da parte di molti Comuni e cittadini interessati è stato nel frattempo rappresentato come in numerosi casi l'erogazione del saldo del contributo è stata bloccata a causa della impossibilità per il committente di produrre il D.U.R.C., provocando gravissimi disagi agli aventi diritto che debbono indebitarsi per poter fare fronte alle obbligazioni assunte;

**Considerato** che la mancata produzione del D.U.R.C. ha tra le cause più ricorrenti le seguenti fattispecie:

- a. il committente ha affidato i lavori prima della disposizione introdotta dall'ordinanza n. 96/99 e pertanto, non essendo a conoscenza dell'obbligo della presentazione del D.U.R.C., non ha potuto sufficientemente tutelarsi a livello contrattuale nei confronti dell'impresa, i cui corrispettivi sono stati pagati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori la cui emissione non coincide con gli stati di avanzamento presentati ai Comuni ai fini dell'erogazione dei contributi;
- b. il committente, pur essendo a conoscenza della predetta disposizione, riceve un documento negativo che preclude la possibilità di accedere al saldo del contributo;

**Considerato** inoltre che sono state rappresentate da vari Comuni e da cittadini le difficoltà economiche che gli aventi diritto debbono affrontare soprattutto quando gli interventi, essendo inferiori a 200 milioni di contributo, prevedono le erogazioni dei contributi stessi in solo due rate: 40% in anticipazione, all'inizio dei lavori, e 60% a saldo, alla conclusione degli stessi;

**Ritenuto** opportuno e necessario emanare disposizioni affinché, al fine di evitare eccessive penalizzazioni nei confronti degli aventi diritto ingiustamente colpiti e di raggiungere comunque l'obiettivo della trasparenza nei confronti delle imprese, vengano introdotte idonee soluzioni per ogni singola fattispecie sopra rappresentata;

**ORDINA**

**Art. 1**

1. Per quanto riguarda l'erogazione del saldo del contributo previsto per gli interventi da eseguirsi ai sensi dell'ordinanza n. 61/97 vengono individuate le seguenti procedure:

**a) per i lavori affidati prima dell'ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999**

Il Comune eroga il saldo del contributo agli aventi diritto, fatto salvo il soddisfacimento di ogni altra condizione riportata all'art. 9 dell'ordinanza n. 61/97, così come successivamente

modificato e integrato, anche in presenza del D.U.R.C. che evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori;

**b) per i lavori affidati dopo l'ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999**

Qualora il D.U.R.C rilasciato evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, il committente può presentarlo al Comune unitamente alla documentazione prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 61/97, così come successivamente modificato e integrato, per ottenere l'erogazione del saldo.

Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti di ogni singolo Ente e provvede a liquidare direttamente allo Sportello stesso le somme dovute, avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune procede successivamente alla erogazione del saldo del contributo agli stessi aventi diritto, detratte le somme direttamente liquidate allo Sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo Sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con la impresa stessa.

**Art. 2**

1. L'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Cassa Edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Lo sportello unico comunica alla Regione, che provvede alla sua pubblicazione, l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui all'art. 1, comma 1.
3. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dalle gare di appalto le imprese ricomprese nell'elenco di cui al comma 2.

**Art. 3**

.....(1)

---

(1) Modifica l'art. 9, comma 2, della Ordinanza commissariale n. 61/97.